COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 66
Del 19-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – Seduta

OGGETTO	APPROVAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA COMUNALE - IMU.

Il giorno diciannove del mese di dicembre duemilaventitre, alle ore 19:14 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza FAVA ROBERTA
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Targa Michela.
Eseguito l'appello risultano presenti:

I CONSIGLIERI	PRESENZA	I CONSIGLIERI	PRESENZA
MUNARI PIERFRANCESCO	Presente	SCHIORLIN SARA	Presente
TURATTI ILARIA	Presente	LIVIERO ALBERTO	Presente
GRANDI MARCO	Presente	RUSCA SILVANO	Presente
PARISOTTO PIERLUIGI	Presente	FONTOLAN PAOLO	Assente
PASQUALI EMANUELE	Presente	CROCCO HEIDI	Presente
FRIZZARIN MARIA STELLA	Presente	BERGANTIN FABRIZIO	Assente
FAVA ROBERTA	Presente	TASSO CHIARA	Presente
BERNELLO MATTIA	Presente	FUMANA ANDREA	Presente
GARBIN GRAZIANO	Presente		
	TOTALE	PRESENTI 15	ASSENTI 2

Il Presidente FAVA ROBERTA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
SCHIORLIN SARA
LIVIERO ALBERTO
CROCCO HEIDI
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

L'assessore al Bilancio propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che l'art. 1, commi 81 e 82 legge n. 197/2022 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi

756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Vista la delibera consiliare n. 24 del 23.7.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.02.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni per l'imposta IMU di cui alla legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]";

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 66 in data 29/11/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 13.12.2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, come da attestazione del medesimo agli atti;

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	..1,06%..
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	...0,6%...
3	Unità immobiliari abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 (e relative pertinenze) locate, tramite regolare contratto registrato, in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente al periodo espresso in mesi intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento (atto di precetto) e quella di effettiva esecuzione dello sfratto (ritorno in disponibilità dell'alloggio)	..0,76%..
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	..0,10%..
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	..0,0%..
6	Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale	..0.00%..

2. **Di stabilire** che:
    a. dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    b. ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 05/12/2011 avente per oggetto "Determinazione valori delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili" e successivamente confermati con delibera G.C. n. 153 in data 30/11/2012;

3. **Di stimare**, a seguito di tale conferma, un gettito presunto di € 1.862.523 al Cap 107 dell'Entrata "Imposta Municipale Unica";
4. **Di dare atto** che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
5. **Di dare atto** che una copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024.

***

Si dà atto che gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata quale parte integrante e sostanziale del verbale.

Uditi gli interventi come di seguito integralmente riportati:

"Presidente del Consiglio Comunale

Passiamo al punto due dell'ordine del giorno: "Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica comunale IMU". Prego Assessore Turatti.

Assessore Turatti

Buonasera a tutti. L' aliquota resta invariata per tutto l'anno 2024, vado a leggere il deliberato.

L'Assessore Turatti procede alla lettura del deliberato.

Presidente del Consiglio Comunale

Se qualcuno vuole intervenire? Prego Consigliere Fumana.

Consigliere Fumana

Allora, c'erano le condizioni per fare un Consiglio Comunale visto il tempo di preavviso che avevamo, ma purtroppo noto che non è nell'indole di questa Amministrazione, caro Sindaco, cioè non può essere che a 24 ore prima di un Consiglio Comunale, arrivi a casa un plico di carte da visionare. Io vorrei sapere quanti stasera, dei qui presenti, sanno cosa voteranno al punto 4, o al punto 5 dell'Ordine del Giorno. Mi è stato detto che sono cose dovute, allora vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire cose dovute. Un'altra cosa, caro Sindaco, che non riesco a mandare giù è che sappiamo tutti che si stanno facendo opere importanti nel Comune di Cavarzere, ma a lei sembra possibile che certe cose poi le dobbiamo venire a sapere per Facebook? Si salta il Consiglio non si porta più la cosa in Commissione ma tramite Facebook? Un'altra cosa che ho da dire, perché siamo a fine anno e bisogna fare un resoconto, di tutte le interrogazioni presentate dall'opposizione non ce n'è una che abbia avuto un atto pratico, solo a voce. Allora io dico una cosa, se questa è la

vostra maniera di amministrare, non importandovene dell'opposizione, andate avanti, votatevi quello che volete e quando andrete a sbattere contro il muro, staremo lì a guardare, grazie.

Presidente del Consiglio Comunale
Prego Sindaco.

Sindaco
Sì, l'intervento, Consigliere, pensavo fosse sul punto 2 all'Ordine del Giorno che era l'IMU ma vedo che lei ha fatto un intervento unico, un intervento politico al quale le rispondo punto su punto. Documentazione: visto che lei comunque è molto presente in Consiglio Comunale e l'anno scorso, mi sembra, sono andato a vedermi i verbali era presente anche alla votazione dell'anno scorso per quanto riguarda l'IMU e l'IRPEF, se ha guardato attentamente la documentazione ha visto che quella dell'anno scorso non essendo stata toccata è la medesima documentazione che è stata dimessa quest'anno. Evidenzio come i termini per la consegna della documentazione siano 24 ore prima della Commissione, così sono stati osservati, e 24 ore prima del Consiglio Comunale. Quindi, capisco pure il suo sfogo politico e la lasciamo fare liberamente e va benissimo siamo anche qui per divertirci e creare un dibattito costruttivo, ma credo che a questa Amministrazione non si possa imputare nulla. Secondo punto: visto che lei comunque è molto attento, dovrebbe aver visto che quella deliberazione, il quale dice lei che è apparsa su Facebook è una deliberazione che non era di ieri o dell'altro giorno, ma è una deliberazione di qualche settimana fa, dove la Giunta ha approvato il progetto Pinqua. Quindi, invece di lamentarsi che diamo risalto e pubblicità a delle cose che facciamo, dovrebbe guardare l'albo pretorio tempestivamente, e verificare che questa era una notizia già di due/tre settimane fa. Terzo punto: sulle interrogazioni mi dispiace contraddirla ma questa Amministrazione, visto anche il numero dei Consigli Comunali che facciamo da risposte tempestive, anche quelle entro i regolamenti previsti dal Consiglio Comunale, e soprattutto diamo la possibilità che queste interrogazioni vengano discusse in maniera tempestiva dalla loro proposizione. Non voglio fare paragoni con altre Amministrazioni, ma credo che non si possa dire nulla a questa Amministrazione sulla tempestività con la quale le problematiche che voi denunciate nelle interrogazioni vengano, non dico risolte, ma quantomeno discusse. Quindi, rispedisco al mittente tutte le sue, chiamiamole così, accuse, anche se non le considero accuse perché sono prive di fondamento, grazie.

Presidente del Consiglio Comunale
Prego Consigliere Fumana.

Consigliere Fumana

Solo un minuto, volevo fare notare questo, io sarà coerente perché io sono stato presente alla pima Commissione, perciò, so cosa ho votato e so cosa ho sentito; perciò, sarò coerente con quello che ho votato in Commissione, io ho parlato del punto 4 e del punto 5. Per quanto riguardano le interrogazioni, a voce sicuramente le avete date tutte, niente da dire anzi ma sono i fatti che mancano Sindaco.

Sindaco

Consigliere, sui fatti allora siamo forse distanti dalla campagna elettorale ma quando sarà il momento lei, sui fatti, dirà che l'Amministrazione non ha fatto nulla, l'Amministrazione dirà che invece abbiamo cantierato e stiamo cantierando oltre 10.000.000 di euro di lavoro, e poi vedremo se chi dovrò giudicare il nostro operato dirà che ha ragione lei dicendo che non abbiamo fatto nessun fatto, o giudicherà positivamente il lavoro svolto da questa Amministrazione. E' politica lei faccia la sua parte, io farò la mia e poi chi vivrà vedrà, grazie.

Presidente del Consiglio Comunale

Prego Assessore.

Assessore Grandi

Consigliere, specifico che le interrogazioni sono state risposte per quanto riguarda, credo, tutti gli Assessori, in maniera scritta e nei termini di regolamento, non orale.

Presidente del Consiglio Comunale

Qualcun altro vuole intervenire? Mettiamo ai voti, Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2, Crocco e Tasso".

Ultimato il dibattito, con votazione che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: 15
Voti favorevoli espressi per alzata di mano: 13 (Munari, Turatti, Grandi, Parisotto, Pasquali, Frizzarin, Fava, Bernello, Garbin, Schiorlin, Liviero, Rusca, Fumana)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: 2 (Crocco, Tasso)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FAVA ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
Targa Michela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.